

*Articolo 2*

All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/12/CEE è aggiunta la seguente frase:

«La Finlandia aumenta il limite quantitativo per le importazioni di birra ad almeno 24 litri con decorrenza dall'entrata in vigore della normativa finlandese di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9 della direttiva 69/169/CEE, ad almeno 32 litri a partire dal 1° gennaio 2001 e ad almeno 64 litri a partire dal 1° gennaio 2003.»

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° novembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY